



Scuola Secondaria di 1° Grado

“G. Carducci”

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.it

Prot. n. 0500/A16a

Bari, 02.02.2021

**DISCIPLINARE INTERNO
RELATIVO ALLE MISURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO DA COVID-19
Aggiornamento del 2 febbraio 2021**

VISTO il “Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTI i verbali del Comitato Tecnico Scientifico n. 82 del 28 maggio 2020, n. 90 del 22 giugno 2020, n. 94 del 7 luglio 2020, n.100 del 12 agosto 2020 e n.104 del 31 agosto 2020;

VISTO il “Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali il 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020, concernente aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, alle indicazioni operative fornite dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 14195 del 29 aprile 2020;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1585 dell’11.09.2020, con cui sono state fornite indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato;

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020), diffuse dal Ministero della Salute con Circolare prot. n. 17167 del 21 agosto 2020, e richiamate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 ed integralmente allegato ad esso;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12 ottobre 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ad oggi emanati;

SENTITI il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Prof. Giuseppe LABOMBARDA, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Prof.ssa Giulia FUSILLI, nel corso della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i. svoltasi il 22.01.2021;

è adottato il presente Disciplinare interno relativo alle misure di sicurezza anti contagio da COVID-19.

1. PRECONDIZIONI NECESSARIE

Precondizioni necessarie per la presenza nell’Istituto degli alunni, del personale scolastico, delle figure professionali esterne operanti a vario titolo nell’Istituto e, in via eccezionale, delle persone esterne, sono le seguenti:

- non accedere nell’Istituto in caso si abbia temperatura corporea superiore a 37,5° e/o sintomi simili all’influenza, si sia stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni*, si sia stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, e si provenga da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- presso i punti di accesso all’Istituto, denominati ENTRATA/USCITA A, ENTRATA/USCITA B e ENTRATA/USCITA C, sottoporsi obbligatoriamente alla rilevazione della temperatura corporea effettuata da termoscanner a parete;
- indossare la mascherina;
- mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro;
- evitare assembramento;
- igienizzare costantemente e accuratamente le mani, utilizzando a tal fine le soluzioni disinfettanti a disposizione nell’Istituto.

Riguardo in particolare:

- al distanziamento fisico: in classe tra gli alunni deve essere di 1 metro lineare da calcolarsi tra le loro rime buccali in posizione seduta al banco; tra docente e alunno/a deve essere di 2 metri lineari da calcolarsi tra la cattedra e il banco più prossimo ad essa;

- all'uso della mascherina: è sempre obbligatorio, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con lo stesso.

2. REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19

Secondo quanto previsto dalle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020), diffuse dal Ministero della Salute con Circolare prot. n. 17167 del 21 agosto 2020, e richiamate dall'art. 1, comma 4, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 ed integralmente allegate ad esso, è presente nell'Istituto il Referente scolastico per COVID-19, figura, questa, che è ricoperta dal dirigente scolastico e, in caso di sua assenza o indisponibilità al momento, dai docenti collaboratori dello stesso.

Tale Referente:

- si interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione;
- costituisce il punto di riferimento per le famiglie degli alunni e gli operatori scolastici in caso di alunni o componenti del personale scolastico risultati "contatto stretto" di un caso confermato COVID-19, nonché per l'operatore scolastico che venga a conoscenza di un/una alunno/a sintomatico/a, ossia che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19;
- effettua una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità di concerto con il Dipartimento di Prevenzione e in accordo con i pediatri di libera scelta o i medici di medicina generale di tali alunni;
- deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe e dei docenti di alunno/a con sintomi di COVID-19 confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei predetti sintomi;
- informa il Dipartimento di Prevenzione in caso di numero elevato di assenze improvvise di alunni in una classe o di docenti;
- in presenza di casi confermati di COVID-19 collabora con il Dipartimento di Prevenzione, a cui spetta di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti), per agevolare la quale dovrà:
 - fornire l'elenco degli alunni della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire l'elenco dei docenti e delle eventuali figure professionali esterne operanti a vario titolo nell'Istituto che hanno svolto attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa degli stessi; per i casi asintomatici, andranno considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - fornire eventuali elenchi di alunni/operatori scolastici assenti.

3. ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO E DI FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE OPERANTI A VARIO TITOLO NELL'ISTITUTO

Al fine di garantire il distanziamento fisico prescritto ed evitare assembramento, sono previste entrate ed uscite degli alunni ad orari scaglionati utilizzando distinti punti di accesso: pertanto, rigorosamente in fila per uno e nel massimo ordine, rispettando un percorso prestabilito, gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 08.00, quelli delle classi seconde alle ore 08.10 e quelli delle classi terze alle ore 08.20.

Ugualmente per l'uscita ci sarà un distanziamento di 10 minuti tra gli alunni delle classi prime, gli alunni delle classi seconde e gli alunni delle classi terze, che dovranno abbandonare le aule, percorrere i corridoi, scendere le scale e uscire sempre rigorosamente in fila per uno, nel massimo ordine e rispettando il percorso prestabilito previsto per l'ingresso.

Verranno utilizzati come punti di accesso per i maschi l'ENTRATA/USCITA A e l'ENTRATA/USCITA B, corrispondenti, rispettivamente, all'ingresso principale dell'Istituto e all'ingresso centrale della palestra dell'Istituto, e per le femmine l'ENTRATA/USCITA C, corrispondente al portone d'ingresso secondario dell'Istituto che funge da uscita di emergenza.

L'entrata e l'uscita del personale scolastico e di figure professionali esterne operanti a vario titolo nell'Istituto dovrà avvenire sempre ed esclusivamente dall'ENTRATA/USCITA A, in maniera quanto più celere possibile, uno per volta, rispettando il distanziamento fisico prescritto ed evitando assembramento.

Presso i sopra indicati punti accesso, tutti, alunni, personale scolastico e figure professionali esterne operanti a vario titolo nell'Istituto, devono obbligatoriamente sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea effettuata da termoscanner a parete.

4. ACCESSO DI PERSONE ESTERNE NELL'ISTITUTO

Varcata la soglia dell'ingresso principale dell'Istituto, corrispondente all'ENTRATA/USCITA A, tutte le persone esterne, ivi compresi i genitori degli alunni, a condizione che non abbiano temperatura corporea superiore a 37,5° e/o sintomi simili all'influenza, devono obbligatoriamente sostare nell'antingresso, e qui attendere, uno

alla volta, indossando la mascherina, igienizzando accuratamente le mani mediante utilizzo delle soluzioni disinfettanti messe a disposizione dall'Istituto, e mantenendo una distanza fisica di almeno 1 metro.

L'accesso di persone esterne, ivi compresi i genitori degli alunni, nell'Istituto è ridotto al massimo, ed è limitato ai casi di assoluta necessità, la cui effettiva sussistenza sarà valutata dal dirigente scolastico o, in caso di sua assenza o indisponibilità al momento, dai docenti collaboratori dello stesso.

Qualora persone esterne siano eccezionalmente autorizzate ad accedere nell'Istituto:

- dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea effettuata da termoscanner a parete presente nell'antingresso;
- dovrà esserne registrato l'accesso mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, pena la non possibilità di accedere nell'Istituto;
- dovranno esserne limitati quanto più possibile e allo stretto necessario, sia dal punto di vista temporale che da quello spaziale, la permanenza e gli spostamenti all'interno dell'Istituto, che saranno comunque consentiti esclusivamente al piano terra;

Comunque, per comunicazioni e richieste le persone esterne dovranno ordinariamente utilizzare il telefono, componendo il numero 0805213163, o la posta elettronica ordinaria, scrivendo all'indirizzo bamm003008@istruzione.it, o certificata, scrivendo all'indirizzo bamm003008@pec.istruzione.it.

5. SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO

Allo scopo di ridurre al minimo il rischio che non venga rispettato il distanziamento fisico prescritto e che si verifichi assembramento, devono essere limitati allo stretto necessario gli spostamenti degli alunni.

Pertanto, gli alunni:

- devono restare seduti durante la ricreazione;
- devono uscire dall'aula rigorosamente in fila per uno per raggiungere la palestra e i laboratori;
- possono alzarsi dal proprio posto solamente dietro autorizzazione del docente data a fronte di un valido motivo e di un'effettiva assoluta necessità;
- possono uscire dall'aula per circolare negli ambienti comuni dell'Istituto solamente dietro autorizzazione del docente data a fronte di un valido motivo e di un'effettiva necessità;
- devono recarsi ai servizi igienici solamente in caso di effettivo bisogno e rigorosamente uno per volta, attendendo per entrarvi se vi è già presente un/una altro/a alunno/a di un'altra classe;

Il personale scolastico e le figure professionali esterne operanti nell'Istituto si sposteranno esclusivamente per lo stretto necessario, mantenendo una distanza fisica di almeno 1 metro ed evitando che si crei assembramento.

6. USO DELLA MASCHERINA

È obbligatorio l'uso della mascherina secondo quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

La nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1994 del 9 novembre 2020, rifacendosi a quanto disposto dal DPCM del 3 novembre 2020, afferma quanto segue: "A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. [...] Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del DPCM, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

7. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti dell'Istituto sulla base di un piano di pulizia, in cui sono

sono previsti:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- la palestra;
- le aree comuni;
- i servizi igienici;
- le attrezzature e le postazioni di lavoro;
- i materiali didattici;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto.

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata secondo quanto previsto dal piano di pulizia, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività

al virus: in questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020; inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita dell'Istituto, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

In tal senso, si deve provvedere a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dalle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020);
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 82 del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti gli ambienti, mantenendo costantemente o, quanto meno, il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, che devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all'uso degli alunni.

8. IGIENE PERSONALE E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio per chiunque faccia il suo ingresso nell'Istituto adottare precauzioni igieniche, provvedendo anzitutto ad una igienizzazione delle mani, utilizzando a tal fine le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dall'Istituto, e curandone costantemente la pulizia.

L'utilizzo di dispositivi di protezione individuale è così disciplinato: tutto il personale scolastico, tutte le figure professionali esterne operanti a vario titolo nell'Istituto, tutti gli alunni e tutte le persone esterne, ivi compresi i genitori degli alunni, eccezionalmente autorizzate ad accedere nell'Istituto, devono obbligatoriamente indossare dispositivi di protezione individuale al loro ingresso e durante tutta la loro permanenza nell'Istituto. I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per i docenti, i collaboratori scolastici e le figure professionali esterne operanti nell'Istituto impegnati con alunni con disabilità, dovrà prevedersi l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, per cui gli stessi dovranno usare anche una visiera protettiva e guanti; nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/a o dal medico.

9. GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, ivi compreso quello dedicato al personale scolastico, deve essere contingentato ed avvenire per un tempo limitato allo stretto necessario e nel rispetto del mantenimento del distanziamento fisico di almeno 1 metro, prevedendo una ventilazione adeguata dei predetti spazi.

Nella palestra interna dell'Istituto per le attività di Educazione fisica, qualora esse siano svolte, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento fisico di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020); sono sconsigliati i giochi di squadra, mentre sono da privilegiare le attività fisiche che permettano il predetto distanziamento.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, potranno accedervi esclusivamente gli adulti, e solamente uno alla volta, rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro ed evitando assembramento.

10. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ALUNNI

Gli alunni:

- devono accedere nell'Istituto e recarsi nelle classi all'inizio delle lezioni e uscire dall'Istituto al termine di esse rigorosamente in fila per uno, rispettando i percorsi indicati, mantenendo la distanza di almeno 1 metro uno dall'altro ed evitando assembramento;
- devono indossare sempre la mascherina, ad eccezione di coloro di essi con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della stessa;
- devono igienizzare costantemente e accuratamente le mani, utilizzando a tal fine le soluzioni disinfettanti a disposizione nell'Istituto;
- possono alzarsi dal proprio posto solamente dietro autorizzazione del docente data a fronte di un valido motivo e di un'effettiva assoluta necessità;
- possono uscire dall'aula per circolare negli ambienti comuni dell'Istituto solamente dietro autorizzazione del docente data a fronte di un valido motivo a fronte di un valido motivo e di un'effettiva necessità;
- non devono scambiare tra loro cose proprie (quali materiale scolastico, bevande, alimenti da consumare durante la ricreazione);
- devono recarsi ai servizi igienici solamente in caso di effettivo bisogno e un alunno per volta e un'alunna per volta, attendendo per entrarvi se vi è già presente un/una altro/a alunno/a di un'altra classe.

- non devono danneggiare o asportare la segnaletica verticale e orizzontale di sicurezza anti COVID-19 presente nell'Istituto.
- devono avvisare il docente al momento in classe in caso si sentano male
- durante le ore di Musica, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza fisica tra di essi deve essere di almeno 1,5 metri, e dalla loro prima fila la distanza dal docente deve essere di almeno 2 metri.

11. GESTIONE DI EVENTUALI CASI E FOCOLAI DI COVID-19

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti è necessario:

- monitorare lo stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
- coinvolgere le famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea dell'alunno/a a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
- misurare la temperatura corporea al bisogno (ad esempio, malore a scuola di un/una alunno/a o di un operatore scolastico) mediante uso di termoscanner di cui l'Istituto è dotato;
- ottenere la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.

È inoltre approntato un sistema flessibile di gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, attraverso il registro elettronico e appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.

È anche tenuto un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse, registrando le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di alunni fra le classi per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari;

È richiesta ai genitori la tempestiva comunicazione di eventuali assenze dei propri figli per motivi di salute, in modo da rilevare eventuali casi di assenze nella stessa classe collegabili tra loro e attribuibili a contagio da COVID-19.

È richiesta alle famiglie e al personale scolastico la comunicazione immediata al Referente scolastico COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero "contatti stretti" di un caso confermato di COVID-19.

È stabilita con il Dipartimento di Prevenzione un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli alunni "contatti stretti"; particolare attenzione deve essere posta alla privacy, non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018), ma fornendo le opportune informazioni solo al Dipartimento di Prevenzione, che avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli alunni individuati come "contatti stretti";

È necessario che gli alunni e il personale scolastico rimangano presso il proprio domicilio, contattando il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Si riportano, di seguito, i sintomi più comuni di COVID-19 nei minori: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);

È importante che il personale scolastico sappia individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al dirigente scolastico.

Alunni e personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono nell'Istituto, saranno mantenuti separati dagli altri e sarà fornita loro la necessaria assistenza utilizzando appositi dispositivi di protezione individuale: a tal fine, al primo piano dell'Istituto, all'interno dell'aula 6, è stato creato un ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento di eventuali alunni o componenti del personale scolastico che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19, senza che si creino allarmismi o vi sia stigmatizzazione.

Nel caso in cui un/un' alunno/a faccia presente al docente che si trova al momento in classe che non si sente bene, soprattutto nel caso manifesti una sintomatologia compatibile con COVID-19, il docente si rivolgerà ad un collaboratore scolastico presente al piano e gli affiderà l'alunno/a, al fine di condurlo nell'ambiente dell'Istituto dedicato all'accoglienza e all'isolamento di alunni che accusano malori, vigilato/a da un collaboratore scolastico del piano in cui si trova il predetto locale, munito di mascherina, visiera protettiva e guanti, fino a quando non sarà prelevato da uno dei propri genitori o da parente o conoscente dallo stesso delegata.

Contemporaneamente, dovrà essere contattato il personale della Segreteria, chiedendogli di contattare a propria volta uno dei genitori dell'alunno/a che non si sente bene.

È previsto un intervento di sanificazione straordinario per il predetto ambiente e per i luoghi frequentati dall'alunno/a o dal componente del personale scolastico sintomatici.

Sono condivise le procedure e le informazioni con tutto il personale scolastico, tutte le figure professionali esterne operanti nell'Istituto, tutti i genitori e tutti gli alunni.

Eventuali casi e focolai da COVID-19

CASO 1: un/una alunno/a presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un/una alunno/a sintomatico/a deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19.
- Avvisato il Referente scolastico per COVID-19, un componente del personale amministrativo deve telefonare immediatamente ai genitori.
- Ospitare l'alunno nell'aula di isolamento.
- Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte di un componente del personale ausiliario, mediante uso di termoscanner di cui l'Istituto è dotato.
- L'alunno/a non deve essere lasciato da solo/a ma in compagnia di un collaboratore scolastico che non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno/a non sarà affidato a un genitore/tutore legale/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno/a a condizione che la tolleri.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito); tali fazzoletti dovranno essere riposti dallo/a stesso/a alunno/a, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici dell'ambiente di isolamento dopo che l'alunno/a sintomatico/a è tornato/a a casa.
- I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché dei docenti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I "contatti stretti" individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni* dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro-faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra di libera scelta o medico di medicina generale che redigerà una attestazione che l'alunno/a può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

CASO 2: un/una alunno/a presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio

- L'alunno/a deve restare a casa.
- I genitori devono informare il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.
- I genitori dell'alunno devono comunicare l'assenza a scuola per motivi di salute.
- Il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di Prevenzione:
 - provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel CASO 1.

CASO 3: un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo e ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria, medico che valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di Prevenzione:
 - provvede all'esecuzione del test diagnostico;
 - si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
 - provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al CASO 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale redigerà una attestazione in base alla quale l'operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

CASO 4: un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 al proprio domicilio

- L'operatore scolastico:
 - deve restare a casa;
 - informa il medico di medicina generale;
 - comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di Prevenzione:
 - provvede all'esecuzione del test diagnostico;
 - si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
 - provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al CASO 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Si deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di alunni in una classe (ad esempio, 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di docenti.
- Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Catena di trasmissione non nota

Qualora un/una alunno/a risultasse "contatto stretto" asintomatico di un caso di cui non è Nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Alunno/a o operatore scolastico convivente di un caso

Qualora un/una alunno/a o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato/a "contatto stretto" e posto/a in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno/a in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul "contatto stretto" convivente di un caso.

Un/una alunno/a o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

Effettuazione di una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni* successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, si dovrà:

- fornire l'elenco degli alunni della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco dei docenti e delle eventuali figure professionali esterne operanti nell'Istituto che hanno svolto attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa degli stessi; per i casi asintomatici, andranno considerati le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di alunni/operatori scolastici e/o assenti.

Valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intero Istituto

La valutazione dello stato di "contatto stretto" è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un/una alunno/a o un operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli alunni della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come "contatti stretti". La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato nell'Istituto non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione prevede l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

11. ALUNNI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Le situazioni di alunni in condizione di fragilità, ossia di alunni che, per particolari problemi di salute, potrebbero avere delle difficoltà o essere impossibilitati a frequentare la scuola perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione ed il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.

I genitori degli alunni in condizione di fragilità dovranno comunicare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, consegnando alla Segreteria dell'Istituto la documentazione comprensiva della certificazione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, indicando le eventuali ulteriori e/o specifiche misure di protezione da attivare a scuola.

La condizione di fragilità dell'alunno/a deve essere valutata e documentata dal pediatra di libera scelta o medico curante, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione.

Nei confronti degli alunni che presentino fragilità per condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, che rendano difficoltosa o impossibile la frequenza delle attività didattiche in presenza, saranno assicurate attività didattiche in modalità di didattica digitale integrata ai sensi delle Linee guida sulla didattica digitale integrata adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, e secondo quanto previsto dal Piano scolastico

per la didattica digitale integrata adottato nell'Istituto, in modo da consentire loro di poter fruire delle attività didattiche dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

12. LAVORATORI FRAGILI

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020 fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da COVID-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.

La stessa Circolare attribuisce al medico competente, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al COVID-19

Il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 4 settembre 2020,).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

Procedura

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da COVID-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da COVID-19, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 4 settembre 2020). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Personale docente

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

- a. idoneità;
- b. idoneità con prescrizioni;
- c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

Idoneità con prescrizioni

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico

competente all'interno del giudizio di idoneità. Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all'art. 2, comma 4 che "il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2.

A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007". Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia. Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto

medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all'interno dell'Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell'utilizzazione di cui trattasi. Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predispone l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei. Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui: - servizio di biblioteca e documentazione; - organizzazione di laboratori; - supporti didattici ed educativi; - supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; - attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l'inidoneità temporanea. In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, fermo restando che l'utilizzazione medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati. Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l'interessato lo richieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell'Ufficio di destinazione vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione. Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza". Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzata all'utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l'impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l'Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all'art. 3, commi 2 e 3. Qualora il dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure

cautelari di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 171/2011. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del citato CCNI Utilizzazioni inidonei, in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo.

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento. Per il personale docente utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Personale ATA

Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il direttore dei servizi generali e amministrativi e per l'assistente amministrativo, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità. Nel merito, l'art. 4, comma 2, del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: "Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola". Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative. Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'art. 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato è escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'art. 6, comma 3. Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Nel caso il giudizio del Medico Competente rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo, il dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

**La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12 ottobre 2020 ha aggiornato le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020. La circolare chiarisce che:*

- *l'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione;*
- *la quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una*

malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso **oppure** un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Il presente Disciplinare interno non ha carattere definitivo, potendo essere aggiornato a seguito di sopraggiunte situazioni verificatesi e/o esigenze emerse e/o indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione o dal Comitato Tecnico Scientifico o da altra Autorità competente a fornirle.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Salvatore ROCCELLA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Roccella', written over the printed name of the school principal.